

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **238/1995** (ECLI:IT:COST:1995:238)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **BALDASSARRE** - Redattore: - Relatore: **BALDASSARRE**

Udienza Pubblica del **16/05/1995**; Decisione del **02/06/1995**

Deposito del **13/06/1995**; Pubblicazione in G. U. **21/06/1995**

Norme impugnate:

Massime: **21532**

Atti decisi:

N. 238

## ORDINANZA 2-13 GIUGNO 1995

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Antonio BALDASSARRE; Giudici: prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con due ordinanze emesse il 17 gennaio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica, sulle istanze proposte da Coscia Luigi ed altri e dal Procuratore Generale nei confronti di Campobasso Emidia, iscritte ai nn. 268 e 269 del registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, la prima, iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1994, emessa nel corso di un procedimento camerale per la sospensione della esecuzione di una decisione di condanna per danno erariale di alcuni amministratori della Unità Sanitaria Locale di Lucera, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia e la seconda, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1994, emessa nel corso di un giudizio di appello avverso una decisione di inammissibilità della domanda di condanna, per danno erariale, di un erede di un amministratore della Unità Sanitaria Locale di Andria, pronunciata dalla medesima Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, la Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui prevede che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti giudicano con tre magistrati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione;

che, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata sia viziata di irragionevolezza, perché, nonostante l'affinità dei ruoli svolti dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, specie a seguito della riforma operata con la legge n. 19 del 1994, la struttura della prima appare meno garantista di quella del giudice amministrativo di secondo grado, perché opera con tre componenti, anziché con cinque;

che sarebbe violato altresì l'art. 3 della Costituzione, perché la norma impugnata tratterebbe in modo eguale situazioni differenziate, quali sono quelle delle parti nei giudizi di primo e secondo grado;

che, di conseguenza, sarebbe violato l'art. 24 della Costituzione, perché non sarebbe assicurato nel migliore dei modi il "giusto procedimento decisorio";

che non sarebbe rispettato l'art. 97 della Costituzione, perché verrebbe ridotto l'apporto cognitivo sulla base del quale una giurisdizione superiore, quale è la Corte dei conti in sede di appello, giunge alle decisioni di sua competenza, senza che ciò sia giustificato da esigenze parimenti rilevanti;

che, nell'opinione del giudice a quo, la riduzione della composizione della Corte dei conti a tre membri lede anche l'art. 111 della Costituzione, perché tale previsione costituzionale, che limita il ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte dei conti ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone che tale organo sia composto da cinque membri, così come era stabilito, prima che intervenisse la norma impugnata, dall'art. 4 del R.D. n. 1214 del 1934;

Considerato che le questioni hanno ad oggetto le medesime disposizioni e possono essere riunite e congiuntamente decise;

che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47 e con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1 modifica la norma impugnata, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti, in sede di appello, giudicano con cinque magistrati;

che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.

Il Presidente e redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*